

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3815**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BARRILE, SARACCO, MURINEDDU  
e MICELE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1999**

—————

Procedure per la modifica del prenome

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di mettere un pò d'ordine in un settore dove la prassi e le numerose circolari hanno contribuito a creare confusione ed equivoci.

Come è noto, in Italia vige la consuetudine di attribuire al neonato più prenomi.

Per cercare di tener conto sia della volontà dei genitori che denunciano il nome del neonato, sia dei principi accolti dalla giurisprudenza (per la quale ciò che conta, ai fini giuridici, è soltanto il primo nome, avendo gli altri solo un valore affettivo), gli addetti ai lavori sono ricorsi a numerosi stratagemmi. Sono stati così introdotti l'uso delle virgole, al fine di separare i prenomi (ad esempio Maria, Cristina) e l'uso dei trattini al fine di unirli (Maria-Cristina).

Per cercare di regolamentare una questione molto confusa e cercare così di fare un pò di chiarezza, il Ministro di grazia e giustizia emanò nel 1967 una circolare interpretativa. Fu stabilito infatti che nel caso in cui al soggetto siano imposti più prenomi, soltanto il primo è giuridicamente rilevante (e deve, perciò, essere indicato nei documenti che enunciano le generalità) a condizione che sia separato dagli altri da un segno di interpunzione.

Nel caso invece in cui manchino i segni di interpunzione, tutti i prenomi imposti sono considerati un *unicum* (prenome complesso): quindi sono tutti giuridicamente rilevanti (e devono, perciò, essere riportati in tutti i documenti in cui sia necessario dichiarare le generalità).

Questa circolare non ha sortito però gli effetti sperati: le virgole e i trattini non hanno contribuito a fare una maggiore chiarezza ed il risultato ultimo è una grandissima confusione.

Non è raro, infatti, che persone con più prenomi siano identificate in modo diverso (a causa della assenza della virgola in alcuni documenti e della presenza della virgola in altri) presso uffici diversi (come università, servizio militare, liste elettorali, anagrafe) e debbano perciò ricorrere ad atti notori e certificati di rettificazione per dimostrare di essere sempre «la stessa persona» nonostante «i nomi diversi».

È il caso di intervenire dando la possibilità, a chi lo desidera, di sbarazzarsi in modo semplice, veloce ed economico dei molteplici nomi attribuitigli dai genitori.

Anche oggi è possibile modificare il proprio nome, eliminare o aggiungere la famigerata virgola: la procedura però è complessa ed anche onerosa.

Il presente disegno di legge prevede perciò una procedura più snella di quella attuale eliminando:

l'obbligo, per il richiedente, di rendere pubblica la sua richiesta di cambiare nome sulla *Gazzetta Ufficiale*, nel comune di nascita ed in quello di residenza;

la possibilità (conseguente alla mancata pubblicità) per «chiunque crede di avervi interesse» di presentare opposizione alla domanda: la modifica del nome proprio è un fatto personale e non c'è alcun motivo giuridico che alcuno vi si opponga;

l'onere a carico del soggetto richiedente di provvedere alla trascrizione dei decreti che autorizzano il cambiamento nei registri delle nascite del comune ove si trova l'atto di nascita del richiedente. Il disegno di legge infatti prevede che sia a carico dell'ufficiale dello stato civile il compito di provvedere, entro trenta giorni dal decreto che autorizza il cambiamento, alla cancellazione dei nomi aggiunti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Chiunque intende modificare il proprio prenome può presentare domanda al procuratore generale della corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

2. La modifica del prenome può essere chiesta:

*a)* dall'interessato, qualora maggiorenne;

*b)* da un genitore esercente la patria potestà, qualora il soggetto interessato alla modifica del prenome sia minorenne.

3. La modifica del prenome può consistere:

*a)* nella sostituzione del prenome;

*b)* nella eliminazione dei prenomi aggiunti al prenome principale, siano essi separati o meno dal prenome principale dalla virgola o da altri segni di interpunzione.

### Art. 2.

1. La richiesta di modifica del prenome, consistente sia nella sostituzione del suddetto sia nell'eliminazione dei prenomi aggiunti al prenome principale, contiene le motivazioni da cui deriva, per il soggetto interessato, il pregiudizio a conservare il prenome originario o i prenomi aggiunti.

2. La richiesta è corredata dalla copia integrale dell'atto di nascita.

Art. 3.

1. Il procuratore generale della corte di appello di cui all'articolo 1 provvede con decreto entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il procuratore generale della corte di appello autorizza l'ufficiale dello stato civile ad appor-tare, entro trenta giorni dal decreto, le modifiche all'atto originale di nascita.

Art. 4.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.